

TRIBUNALE DI ROMA

ORDINANZA

(art.1, co. 47 e segg. l. n.92/2012)

Nel giudizio iscritto al n. 21340 2016 proposto da:

Con il Proc. Dom. Avv. FARANDA RICCARDO in ROMA VIA COSSERIA 2 ROMA

Ricorrente

nei confronti di:

INOPERA SOC COOP SOCIALE

Con il Proc. Dom. Avv. MARCHESE MARCO in ROMA VIA TUSCOLANA, 1348

Resistente

Il giudice del lavoro Francesca Romana Pucci, letti gli atti ed i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio del 21.9.2016 osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 1 comma 47 L. 92/2012, la ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla convenuta in data 7.10.2013 in forza di contratto a termine, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato part time a 20 h, a decorrere dal 6.5.2014; precisato di aver svolto le medesime mansioni di addetta alle pulizie sin dal 1.6.2013, e che tale rapporto si era svolto con le medesime caratteristiche della subordinazione tipiche dei rapporti successivi; precisato infine di essere stata adibita presso il Centro di Accoglienza Profughi di Via Visso 12, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato il 17.3.2016 sul presupposto della cessazione dell'appalto.

A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'omessa attivazione della procedura di cui alla L. 223/91, applicabile al caso di specie, avendo la convenuta, nell'arco dei 120 giorni, provveduto al licenziamento di 26 dipendenti; deducendo altresì che qualora la procedura fosse stata avviata la scelta dei lavoratori licenziabili non sarebbe potuta ricadere sulla ricorrente attesa l'anzianità di servizio ed i carichi familiari della stessa.

Ha poi dedotto l'illegittimità del giustificato motivo oggettivo addotto, rilevando la violazione dell'obbligo di repechage, potendo essere utilmente ricollocata presso gli appalti di pulizie indicati ai capitoli 15, 16, 17 e 18, come avvenuto per la dipendente Annamaria Pavel, assegnata al cessato appalto di Via Cavallari e ricollocata presso un appalto di pulizie di condomini, malgrado la minor anzianità della ricorrente. Ha infine rilevato la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.



Ha pertanto concluso invocando l'applicabilità del comma 1 dell'art. 18 Stat. Lav, stante la nullità del licenziamento per frode alla legge attesa la violazione degli artt. 4 e 5 L. 223/91, ovvero in subordine del comma 4; ovvero ancora del comma 5 dell'art. 18 Stat. Lav.

Si è costituita la cooperativa convenuta che ha contestato la domanda della quale ha chiesto il rigetto deducendo l'inapplicabilità della procedura di mobilità ai soci di cooperative e la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo stante la cessazione degli appalti relativi al Centro Accoglienza Profughi da parte del Comune di Roma all'esito delle note vicende legate a "Mafia Capitale".

E' pacifico fra le parti che la convenuta ha provveduto al licenziamento di 26 unità, compresa la ricorrente, nell'arco di 120 giorni.

La natura della convenuta non è causa di inapplicabilità del disposto di cui all'art. 24 L. 223/91, non essendo tale esclusione prevista da alcuna fonte normativa. Peraltro, a fronte della deduzione di parte ricorrente circa l'insussistenza di un rapporto associativo, la convenuta non ha offerto alcuna prova che la ricorrente, oltre che dipendente fosse anche socia della cooperativa; tanto peraltro potendosi allo stato escludere considerata l'inesistenza di un provvedimento espulsivo.

E' ben vero che l'art. 7 comma 4 bis DL 248/2007 (come convertito in L. 31/2008), esclude per le imprese che svolgono attività di servizi in appalto, *l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative*". Ma nel caso di specie, tale normativa non è applicabile, poiché al di là della questione circa il significato dell'espressione "riassunti" utilizzato dal legislatore, è pacifico che l'appalto per cui è causa è definitivamente cessato a seguito della revoca da parte del comune di Roma committente degli affidamenti alle cooperative sociali per effetto delle vicende connesse al procedimento penale "Mafia Capitale". Sicchè è pacifico che nel caso di specie non vi sia stata alcuna procedura di cambio appalto.

Stante la pacifica sussistenza dei requisiti numerici e temporali per l'applicabilità dell'art. 24 L. 223/91, deve ritenersi la violazione della norma citata con conseguente illegittimità del licenziamento individuale (plurimo) per giustificato motivo oggettivo.



Quanto alle conseguenze, ritiene il giudicante che la mancata applicazione della procedura di cui alla legge 223/91 non può essere equiparata ad una violazione puramente formale con applicazione del regime sanzionatorio più attenuato di cui all'art. 18, terzo comma, che è richiamato dall'art. 5, terzo comma della legge 223/91 solo per i casi di violazione delle procedure disposte dall'art. 4 comma 12 della legge 223/91. Nel caso di specie la procedura è stata totalmente omessa, benchè obbligatoria, sicchè deve trovare applicazione la medesima disciplina prevista per la violazione dei criteri di scelta e dunque il comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav.

Ne segue la condanna della convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, ovvero a scelta della stessa, in sostituzione della reintegrazione, al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; nonché al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (incontestatamente pari ad € 724,60) maturata dal 17.3.2016 sino alla data della presente pronuncia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 17.3.2016;

condanna la società:

- 1) alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ovvero a scelta della lavoratrice, in sostituzione della reintegrazione, al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- 2) al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal 17.3.2016 sino alla presente pronuncia oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;;
- 3) alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva.



Roma 21.9.2016

Il Giudice
F. R. Pucci

